



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per i Lavori Pubblici

e la Protezione Civile

U.O.D.

Genio Civile di Avellino

Presidio di Protezione Civile

REP. n. _____ del _____

Oggetto: Decreto Dirigenziale n. _____ del _____

R.D. 25/07/1904 n. 523 – Comune di Sorbo Serpico (AV) - Autorizzazione idraulica in sanatoria per occupazione area demaniale in sponda sinistra del vallone Molara mediante apposizione di canalette prefabbricate ad embrice per lo scarico di reflui provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a. ubicato nel comune di Sorbo Serpico alla loc.tà Cerza Grossa..

Proponente: Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a - rappresentante legale sig. Pierpaolo Sirch. (Prat. G.C. n.1955 - Al 12/2015)

ATTO DI CONCESSIONE

L'anno duemilaquindici il giorno _____ (____) del mese di _____ alle ore _____, nella sede del Genio Civile di Avellino sita in Avellino alla via Roma 1, al piano I, premesso che:

- 1) con D.D. n. _____ del _____ l'Ufficio del Genio Civile di Avellino ha rilasciato all'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a partita IVA e codice fiscale 01753470648, nella persona del rappresentante legale sig. Pierpaolo Sirch, nato a Cividale del Friuli il 29/06/1966 C.F. SRCPPL66H29C758L, residente in Cividale del Friuli (Ud) alla Via Fornaliis n. 277, ai sensi dell'art. 93 del R. D. n. 523/1904, per i solo fini idraulici, parere favorevole per l'apposizione di canalette prefabbricate ad embrice delle dimensioni mm 500x400x200 mm, in sponda sinistra del vallone Molara per lo scarico di reflui provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a. con sede in loc.tà Cerza Grossa di Sorbo Serpico (AV), in corrispondenza dei terreni riportati nel N.C.T. del comune di Sorbo Serpico AV) al foglio n. 1 particella 652, di cui agli elaborati progettuali esecutivi trasmessi con nota del 30/03/2015, acquisita al protocollo regionale n. 228410 del 01/04/2015;
- 2) con il predetto decreto è stato approvato lo schema di atto di concessione, titolo legittimante all'accesso in alveo per la realizzazione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali, per tutta la durata della concessione medesima;

Tanto premesso,

TRA

La Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, via S. Lucia n. 81, C.F. 80011990639, in seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Avellino dott.ssa Claudia Campobasso, nata a, Napoli, il 07/04/1969, C.F. CMPCLD69D47F839Z,

E

L'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a partita IVA e codice fiscale 01753470648, di seguito denominata anche Concessionario, nella persona del rappresentante legale sig. Pierpaolo Sirch, nato a Cividale del Friuli il 29/06/1966 C.F. SRCPPL66H29C758L, residente in Cividale del Friuli (Ud) alla Via Fornaliis n. 277, con poteri di rappresentanza e di firma, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Generalità

Il presente atto disciplina il rapporto di concessione idraulica intercorrente tra la Regione e l'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a partita IVA e codice fiscale 01753470648. La premessa è parte integrante della concessione.

Art. 2 – Oggetto e durata della concessione

La Regione concede all'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a partita IVA e codice fiscale 01753470648 l'utilizzo delle aree demaniali impegnate per l'apposizione di canalette prefabbricate ad embrice in sponda sinistra del vallone Molara per lo scarico di reflui provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a. con sede in loc.tà Cerza Grossa di Sorbo Serpico (AV), per la durata di anni 19 (diciannove), a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, secondo gli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza del 30/03/2015 acquisita al protocollo regionale 2015 n. 228410 del 01/04/2015.

Art. 3 – Consegna delle aree

Le aree demaniali date in concessione si intendono consegnate di fatto alla data della stipula del presente atto di concessione e dal concessionario stesso espressamente accettate senza riserva alcuna.

Art. 4 - Riconsegna delle aree

Alla scadenza del termine stabilito per la realizzazione dell'opera, il concessionario è tenuto alla riconsegna delle aree medesime alla Regione, previa redazione di regolare verbale redatto in contraddittorio con il concessionario il quale potrà farsi assistere da un tecnico di fiducia.

All'atto della regolare scadenza della concessione, salvo rinnovo della concessione, le zone in godimento e le piante su di esse vegetanti dovranno essere riconsegnate alla Regione, previa redazione di regolare verbale redatto in contraddittorio con il concessionario il quale potrà farsi assistere da un tecnico di fiducia.

Nel caso in cui il concessionario, nel giorno fissato per la riconsegna non intervenisse al sopralluogo, le relative operazioni verranno ugualmente effettuate a sola cura dei funzionari del Genio Civile di Avellino e il concessionario sarà tenuto a considerare per date e ferme le risultanze di esse. In tal caso, un originale del verbale redatto in sua assenza gli sarà notificato con i modi previsti dalla legge.

Art. 5 - Obblighi del Concessionario

Rimossa fin d'ora ogni eccezione contraria, il Concessionario si dichiara perfettamente edotto dello scopo cui è destinata la zona in concessione e, pertanto, dichiara di accettare, senza riserva alcuna, le seguenti condizioni:

- e' tassativamente vietato di subconcedere, anche in parte, la zona assentita, pena la immediata decadenza della presente concessione.
- e' vietato in modo assoluto realizzare qualsiasi nuova costruzione temporanea o permanente, al di fuori di quelle assentite.
- il Concessionario riceve la zona nello stato in cui si trova, essendo l'Amministrazione concedente estranea a qualsiasi eventuale ed abusiva circostanza da parte di terzi, per coltivazioni, taglio d'erba etc. non regolarmente concessi con atto legale scritto e, quindi, in contravvenzione con le leggi civili e di polizia delle opere di bonifica.
- il Concessionario si impegna a non trasformare le zone in concessione mediante l'apporto o l'allontanamento di materie terrose, sabbia etc., salvo particolare autorizzazione scritta rilasciata dal Genio Civile di Avellino.
- il Concessionario, Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a., e/o suo avente causa, è obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, nonché a quella del tratto d'alveo interessato dalla stessa. L'accesso in alveo per l'effettuazione degli interventi di manutenzione deve essere sempre preventivamente autorizzato da questo Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità dell'opera di attraversamento, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. Il Concessionario, e/o suo avente causa, è altresì tenuto a vigilare affinché l'opera sia utilizzata nei limiti per cui è stata progettata ed autorizzata;

- l'Amministrazione regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento di danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere l'attraversamento, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. 07/01/1983, n. 9, come modificato dall'art.10 della L.R. n.19 del 28/12/2009;
- le opere dovranno essere realizzate, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;

Art. 6 - Definizione e pagamento del canone

Il Concessionario per l'occupazione dell'area demaniale sopra descritta, pagherà all'Amministrazione Regionale le seguenti somme:

il canone annuo aggiornato relativo all'anno 2015 è determinato in complessivi € 163,48 (euro centosessantatre/48) così distinti;

- canone ricognitorio aggiornato anno 2015 € 148,62 (euro centoquarantotto/62);
- oltre all'imposta regionale del 10% € 14,86 (euro quattordici/86);

(art.2 legge 16/05/1970, n.281 e legge regionale 26/01/1972, n.1 artt.7 e 9 ed art.8 sostituito dal c.126 dell'art. 1 della L.R. n. 5 del 06/06/2013);

Si dà atto che l'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a., a mezzo di bollettino postale con versamento n° _____ del _____ intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa 1520, ha versato la somma pari a € _____ (_____) quale canone demaniale per l'anno 2015 per l'utilizzo dell'area del demanio fluviale mediante l'apposizione di canalette prefabbricate ad embrice, in sponda sinistra del vallone Molara, per lo scarico di reflui provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'Azienda.

Le annualità successive dovranno essere versate anticipatamente, entro il mese di marzo di ciascun anno, sul c/c postale n. n.21965181, oppure mediante bonifico Bancoposta IBAN: IT59A0760103400000021965181, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa 1520, specificando la causale del versamento "DG08 – UOD09 Genio Civile di Avellino – Annualità canone anticipato Prat. G.C. 1955 - Comune di Sorbo Serpico (AV) – ditta: Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a.".

La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa al Genio Civile di Avellino entro dieci giorni dalla data di versamento. L'importo del canone è calcolato in base alla superficie occupata ed al suo utilizzo. L'importo del canone dovrà essere aggiornato con cadenza annuale sulla base degli indici ISTAT.

Art. 7 – Deposito cauzionale

Si dà atto che l'Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a., relativamente all'apposizione di canalette prefabbricate ad embrice, in sponda sinistra del vallone Molara, di scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'Azienda, ha versato n. 2 annualità del canone a titolo di deposito cauzionale infruttifero, pari a € _____ (_____), giusta ricevuta del versamento a mezzo di bollettino postale n° _____ del _____ intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa 1521, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 06 Genio Civile di Avellino – Deposito cauzionale Prat. G.C. 1955 - Comune di Sorbo Serpico (AV) – ditta: Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a.".

Articolo 8 - Sospensione, modifica e revoca della concessione

La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare, anche parzialmente ed in qualunque momento, la concessione qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, ragioni di pubblica utilità ed in ogni caso quando si presentano ragioni di pubblico interesse. In caso di revoca il concessionario riceverà un preavviso almeno quindici giorni prima della emissione del provvedimento ai sensi della legge 241/90 ss.mm.ii., senza che lo stesso possa pretendere danni o restituzioni sia pure parziali del corrispettivo, sia pure che la concessione duri fino alla prevista scadenza, sia che si risolva prima di tale data.

Articolo 9 - Estinzione, rinuncia, decadenza e rinnovo

La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessato e per decadenza, morosità, uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui al precedente art. 5, quando vengono a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione.

Costituiscono motivi di decadenza della concessione:

- inadempimento grave e reiterato ad oneri assunti col presente atto e/o ad obblighi stabiliti dalle leggi;
- destinazione dei terreni ad uso diverso da quello assentito;
- sub-concessione a terzi;
- mancato pagamento del canone.

E' possibile il rinnovo della concessione, se non vi ostino ragioni di pubblico interesse a condizione che il concessionario produca, almeno un anno prima della scadenza della stessa, formale richiesta indirizzata alla Regione Campania Genio Civile di Avellino, con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

Art. 10 – Responsabilità nei confronti dei terzi

La Regione è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni conseguenti all'esecuzione delle opere e/o alla mancata manutenzione delle stesse, per l'uso delle aree diverso da quello assentito e relativa vigilanza, nonché per danni cagionati a terzi per rovina delle opere in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali o altro.

Art. 11 – Atti allegati

Fanno parte integrante della presente concessione i seguenti elaborati presentati a corredo della istanza in data 30/03/2015, acquisita al protocollo regionale n.228410 del 01/04/2015, che per espresso patto non si allegano:

Elenco Documenti :

- Istanza del 30/03/2015, acquisita al prot. reg. n. 228410 del 01/04/2015;
- autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 13/03/2013 n. 59 rilasciata dalla Provincia di Avellino con determina dirigenziale n. 1063 del 12/05/2015, acquisita al prot reg. n. 344403 del 19/05/2015;
- autodichiarazione antimafia dell'Amministratore Delegato Pierpaolo Sirch, nato a Cividale del Friuli (Ud) il 29/06/1966, C.F. SRCPL66H29C758L;
- certificato camera di commercio di Avellino prot. CEW/798/2015/CAV0070 del 10/03/2015;
- El. 1 Relazione illustrativa;
- El. 2 Calcoli idraulici
- El. 3 Corografia con delimitazione del bacino scala 1:25.000;
- El. 4 Delimitazione intervento su C.T.R. scala 1:5000;
- El. 5 Planimetria catastale scala 1:1000;
- El. 6 Ortofoto zona intervento ,
- El. 7 Rilievo topografico in scala 1:200 –sez. trasversale in scala 1:200;
- El. 8 Particolari costruttivi delle opere e dei manufatti previsti in progetto in scala 1:100.;
- El. 9 Tabella osservazioni pluviometriche – metodo Gumbel;
- El.10 Curve di probabilità pluviometrica;
- El.11 Sezione idraulica;
- El.12 Grafici delle opere previste in progetto;
- El.13 Rilievo fotografico;
- El.14 Relazione Geologico – Tecnica.

Art. 12 – Spese di registrazione

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la registrazione del presente atto, di bollo ed eventuali imposte e tasse se dovute.

Art. 13 – Domicilio del Concessionario

Azienda Feudi di San Gregorio Società Agricola s.p.a., partita IVA e codice fiscale 01753470648,

con sede in loc.tà Cerza Grossa di Sorbo Serpico (AV), al quale verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti al presente atto, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.

Art.14 – Autorizzazione idraulica e accesso in alveo

Con la presente concessione si autorizza l'accesso in alveo, con l'obbligo del Concessionario di osservanza, oltre che delle norme contenute nel presente atto, delle condizioni e prescrizioni tecniche specifiche, emanate con il Decreto Dirigenziale in oggetto, che qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale.

Art.15 – Foro competente

Per eventuali controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli. Del che è il presente, il quale consta di n.4 facciate inclusa la presente e viene sottoscritto in n.3 originali dai costituiti qui in calce e a margine delle facciate precedenti.

Il Concessionario

Azienda Feudi di San Gregorio
Amm.re Del.to Pierpaolo Sirch

Per la Regione

dott.ssa Claudia Campobasso